

ALL 3



COMUNE DI TEVEROLA

Provincia di Caserta

Al Sindaco

Sig. Tommaso Barbato



Al Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Amelia Martino

All'Organo esecutivo

dr. Gennaro Caserta

dr.ssa Giuseppina Caputo

Sig. Biagio Pezzella

Sig.ra Antonella Di Martino

Sig.na Maria Grazia Improda

Al Segretario Comunale

dr.ssa Emanuela Crisci

Al Responsabile AA.GG.-Personale ad Interim

Dr. Massimiliano Schiavone

Al Revisore Unico dei Conti

dr. Giuseppe Nocerino

Oggetto: conferimento incarico UTC - LL.PP.-Urbanistica-Suap arch. Nicolino Botti

Con atto n°54 del 30.05.2022 la Giunta municipale ha approvato il fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024 prevedendo, per il posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat.D. per l'area tecnica "LL.PP. - Urbanistica - SUAP" con assunzione a tempo indeterminato mediante il ricorso a scorrimento graduatoria di idonei, ed in via graduata con procedura concorsuale assunzione a tempo determinato part-time 30 ore settimanali ai

sensi dell'articolo 110 comma 1 TUEL vigente, mentre non risulta adottato alcun regolamento o altro atto di indirizzo/programmatorio, che preveda una collaborazione professionale a titolo gratuito;**(all.1 e 2)**;

Con successivo atto **n°74 del 03.08.2022 la Giunta** esprimeva, quale atto di indirizzo al responsabile del personale, la volontà di farsi ricorso al conferimento, ai sensi dell'art. 110 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, a professionista esterno, di un incarico a tempo determinato per 12 mesi con orario settimanale pari a 30 ore con profilo di Istruttore tecnico cui assegnare la responsabilità dell'Area Urbanistica - LL.PP.- SUAP previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico **(all.3)**;

Con **determinazione n° 191 dell'11.08.2022** - n° 393 del registro generale, il responsabile dell'area AA.GG.-Personale ad Interim indicava selezione pubblica per la copertura del posto di cui trattasi approvando, nel contempo, il relativo avviso **(all.4-5)**;

Al termine della procedura selettiva il Sindaco ha emesso, **in data 14.9.2022, il decreto n°22**, pubblicato all'albo pretorio on line, con il quale modifica il **decreto n°21 del 6.9.2022** (mai rinvenuto) e stabilisce che: **(all.6)**

- 1) Sono pervenute solo due domande
- 2) La domanda presentata dall'ing.Raffaele Negrino da Aversa (CE) è ammissibile ma non conforme alle caratteristiche professionali ritenute necessarie.
- 3) La domanda presentata dall'arch. Nicolino Botti da Salento (SA) non può essere accolta in quanto il professionista è un pensionato e l'art. 5 - comma 9 - del D.L. 95/2012 vieta espressamente la possibilità di conferire a lavoratori in quiescenza incarichi direttivi presso la pubblica amministrazione.
- 4) Procede, ai sensi del suddetto art.5 - comma 9 - del D.L. 95/2012 a conferire all'arch. Nicolino Botti, nato a Salento (SA) il 2.4.1949, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - LL.PP. - Urbanistica - SUAP - del Comune di Teverola da svolgersi a titolo gratuito per la durata massima di mesi dodici non prorogabili né rinnovabili.
- 5) Dà mandato al responsabile del servizio personale di esperire una nuova selezione analoga a quella infruttuosamente espletata volta all'assunzione ai sensi dell'art. 110 del TUEL.

Si ritiene doveroso, **nell'esclusivo interesse e a tutela del Comune di Teverola**, fornire le seguenti considerazioni non prima di aver evidenziato che, **già con mia mail del 09.09.2022 (all.7)**, avvertivo il responsabile del servizio AA.GG.-Personale ad interim che un'eventuale nomina dell'arch. Botti sarebbe stata illegittima atteso che l'incaricato **ha 73 anni di età**.

Infatti, la **circolare n.4/2015** del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione *"Interpretazione e applicazione dell'art.5, comma 9, del decreto-legge*

Bg

n.95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124.Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.6/2014", richiamata anche nel decreto di nomina del Sindaco n.22 del 14/09/2022 e successiva determina del responsabile AA.GG.-Personale ad Interim n.218 del 20/09/2022 , all'art.4 "Incarichi vietati"- recita: "Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto 65 anni (oggi 67 anni), cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n.6 del 2014, infatti la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n.223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione". (all.8)

Il divieto di conferire incarichi, seppur a titolo gratuito, a soggetti in quiescenza che abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione (67 anni) è ancor meglio esplicitato nella nota del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica n.47871 del 20/07/2020. La medesima chiarisce inoltre che il termine lavoratori si riferisce sia ai lavoratori dipendenti che autonomi e dunque anche questi ultimi soggetti va applicato il divieto (all.9).

Il divieto dell'incarico in questione è ulteriormente suffragato da una pubblicazione del 01/12/2020 dell'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali - Associazione G.B.-Vighenzi, riportante il seguente testo con allegata deliberazione n.107/2020/PAR della Corte dei Conti -sezione di controllo Puglia: "Non si può conferire un incarico dirigenziale ad un soggetto oltre il limite d'età per il collocamento a riposo, nemmeno a titolo gratuito"
L'art. 19 comma 6 recita che alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione

Tale disposizione va, tuttavia, letta in combinato disposto con l'art. 33, comma 3, d.l. 223/2006 che prevede testualmente: «I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».

Ne deriva, come in più occasioni affermato dalla magistratura contabile, che ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, opera, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, con la conseguenza che, se per un verso non sussistono preclusioni al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, è pur vero che in base alla norma da ultimo richiamata, è necessario che il soggetto cui viene conferito l'incarico dirigenziale non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. In

Be

tal senso, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 144/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia n.107/2020/PAR).

Come è noto, i dubbi sorti circa l'applicabilità dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 anche agli enti locali sono stati fugati dal legislatore nel 2009 che, con l'art. 40, comma 1, lett. f) del d.lgs. 150/2009), ha inserito nell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, il nuovo comma 6-ter che oggi espressamente prevede che le disposizioni di cui al comma 6 «si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2» e cioè a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui le regioni, le province e i comuni. (all.10-11-12-13);

Il responsabile del servizio AA.GG.-personale ad interim, ha adottato, in data **20.9.2022**, la **determinazione n°218**, assunta al registro generale delle determina al n°422 del 22.9.2022 con la quale, ha conferito all'arch. Botti l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, ai sensi dell'art.5 - comma 9 - del D.L. 95/2021. (all.14-15).

A tale proposito, si fa osservare che il rapporto di lavoro instaurato sulla base di una convenzione di collaborazione professionale non consente l'incardinamento del soggetto esterno nella struttura organizzativa dell'ente e la conseguente attribuzione dei poteri di rappresentanza dell'ente stesso. Pertanto, il Comune non può assolutamente conferire l'incarico di responsabile di un Ufficio, con relativa assunzione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ad un professionista esterno che intrattiene con l'amministrazione stessa un rapporto libero professionale o di lavoro autonomo. In altre parole, i soggetti con incarico di collaborazione non possono assolutamente essere titolari di funzioni di rappresentanza dell'ente e tanto meno possono essere incaricati di posizioni organizzative.

Manca, infatti, in tale rapporto la condizione della subordinazione e della dipendenza gerarchica che contraddistingue, invece, il rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.

Ancora, al **punto 7.** della determinazione n.218 del 20/09/2022 si dà atto che *"all'incaricato potranno essere corrisposti eventuali rimborsi spese, solo se rendicontati, nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio di previsione 2022/2024"*. A riguardo si evidenzia che il bilancio di previsione 2022/2024 non prevede nessun rimborso spese a soggetti esterni;

Al **punto 8.** della determinazione appena richiamata, infine, il responsabile del servizio AA.GG-Personale ad interim *"dà mandato al Responsabile del servizio finanziario di predisporre gli atti di competenza ivi incluse eventuali variazioni del bilancio di previsione 2022/2024, finalizzate a rendere effettivo all'Arch.Nicolino Botti ai sensi della richiamata norma, fermo restando la gratuità dell'incarico"*.

Non si capisce quali siano questi atti anche perché, il successivo articolo 9 dà atto che il provvedimento non comporta alcuna spesa????.

Spero vivamente che la presente nota sia vista e letta nell'unica ottica per la quale è stata concepita, che è unicamente quella della massima collaborazione che deve sempre contraddistinguere il rapporto tra funzionari e organi politici.

Si invita pertanto, ognuno per quanto di propria competenza, a rivedere con assoluta urgenza gli atti di conferimento adottati per l'incarico in oggetto.

Bey

Per i motivi sopra esposti, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio economico-finanziario sarà impedito a rilasciare il relativo visto attestante la copertura finanziaria/liquidazione sulle determinazioni di impegno/liquidazione e allo stesso modo non potrà rilasciare alcun parere favorevole sulle proposte di deliberazione di Giunta Comunale e Consiglio Comunale a firma dell'incaricato dell'UTC Arch.Nicolino Botti **per manifesta incompetenza assoluta** del conferitario dell'incarico.

Dalla Casa Comunale li', 28/09/2022

Il Responsabile del servizio economico-finanziario
dott. Carlo Nicola Barbato

